

COMUNE DI CRISSOLO

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE A CADENZA ULTRA MENSILE

**DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A).DLGS 114/98 E ALL'ARTICOLO
D, COMMA 1, DCR 626-3799/00**

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le modalità di istituzione, organizzazione e svolgimento dei cd. mercatini tipici locali, anche conosciuti come mercatini dell'usato o mercatini degli hobbisti, da intendere quale strumento atto a favorire l'incontro della domanda e dell'offerta di oggetti che sfuggono alle logiche distributive commerciali ed aventi la finalità di creare luoghi di forte attrattiva sociale, di perpetrare antichi mestieri e/o tradizioni, nonché di tramandare abilità e usanze anche a scopo ricreativo e culturale per i cittadini residenti ed i turisti.

La disciplina delle attività di cui al presente Regolamento deve essere esercitata in aree pubbliche.

A tale scopo si richiama il contenuto della circolare della Regione Piemonte Prot. n. 9452/A1903A del 30/05/2016.

Art. 2

COMPETENZE

Le competenze in materia spettano ai responsabili dell'area commercio/polizia locale/affari generali.

Art. 3

DIRITTI DI TERZI

I provvedimenti di polizia amministrativa locali previsti nel presente Regolamento vengono adottati fatti salvi i diritti di terzi verso i quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.

Art. 4

DEFINIZIONE DI "HOBBISTA"

E' definito hobbista l'operatore non professionale che non esercita alcuna attività commerciale configurabile come attività d'impresa, ma vende beni in modo del tutto sporadico ed occasionale.

Art. 5

AREE PER I MERCATINI, LORO POSTEGGI INTERNI E PERIODO DI SVOLGIMENTO

Per lo svolgimento dei mercatini sono utilizzate, eventualmente, l'area pedonale, piazza Duca degli Abruzzi, via Ruata, via Lungo Po, piazza Umberto I°, piazza della Seggiovia, piazza Nuova.

I mercatini si potranno svolgere con la seguente cadenza:

1. Alta stagione turistica invernale;
2. Vacanze di carnevale
3. Alta stagione turistica estiva;

L'orario previsto è **dalle ore 7.00 alle ore 20.00.**

La Giunta Comunale può determinare date e orari diversi per lo svolgimento dei mercatini, di cui al punto precedente, ovvero può istituire nuove manifestazioni che prevedano lo svolgimento di mercatini assoggettati al presente regolamento.

Art. 6

SETTORI MERCEOLOGICI AMMESSI

I prodotti esposti/venduti dovranno essere attinenti al territorio, con particolare attenzione alla filiera agro-alimentare e all'artigianato locale, settori merceologici ammessi sono sia quello

alimentare che quello non alimentare.

Gli hobbisti possono esporre, per il libero scambio e la vendita estemporanea, prodotti dell'ingegno e della creatività da loro realizzati in serie limitate, nei limiti previsti dalle normative vigenti.

Il Comune si riserva la facoltà di non accettare richieste per l'esposizione di merci che, per stato di conservazione e genere, siano ritenute non idonee a valorizzare qualitativamente il mercato stesso.

Art. 7

SETTORI MERCEOLOGICI NON AMMESSI

E' fatto divieto di vendita e/o scambio delle seguenti tipologie di beni:

- gli esplosivi e le armi di qualunque genere o tipo;
- tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali (Decreto Legislativo n.42/2004);
- materiale pornografico;
- particolari tipologie di oggetti che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale e per motivi di interesse pubblico preminente siano ritenuti da escludersi dall'esposizione ed esibizione al pubblico in quanto non ammissibili nei mercatini oggetto della presente regolamentazione.

Art. 8

SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE NEI MERCATINI

Ai mercatini potranno accedere:

1. operatori professionali in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di **tipo A** o "a posto fisso";
2. operatori professionali in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di **tipo B** o "in forma itinerante";
3. soggetti privati, non esercitanti attività d'impresa, cd. "hobbisti", in possesso di **tesserino regionale**, se non già in possesso di altro titolo autorizzativo;
4. **agricoltori** e/o **produttori agricoli**.

I partecipanti possono ottenere un solo posteggio per manifestazione, le dimensioni dei posteggi vengono distinte secondo metratura disponibile (con possibilità di variazione delle misure in base alle necessità ed alle caratteristiche della manifestazione definiti dall'organizzatore), sono ammessi anche i creatori di opere dell'ingegno e fantasia e gli artisti di strada, i quali dovranno comunque essere in possesso di specifica autorizzazione ed essere in regola con le norme di settore.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il quindicesimo giorno antecedente la manifestazione mediante il modello appositamente predisposto per l'evento\manifestazione e presente sul sito internet del Comune di Crissolo, reso legale con marca da bollo, come da normativa vigente, presentato a mezzo PEC (posta elettronica certificata), posta normale o a mano all'Ufficio protocollo di Crissolo. Qualora il quindicesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al primo giorno feriale successivo. Farà fede la data di invio della posta elettronica certificata o il timbro di protocollo.

Nella domanda il richiedente deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità e a pena di inammissibilità:

- 1) il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il codice fiscale e la residenza;
- 2) la tipologia di operatore (professionale oppure hobbista);

- 3) il mercatino/manifestazione (giorno e località di svolgimento, tipologia dimensioni posteggio o con possibilità di richiedere delle variazioni alle misure citate in base alle proprie necessità ed alle caratteristiche della manifestazione) per il quale viene presentata l'istanza di assegnazione di posto (un solo mercatino/manifestazione per ogni domanda);
- 4) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art 71, del DLgs 59/2010;
- 5) di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art 71, del DLgs 59/2010 (solo per il settore alimentare);
- 6) i dati relativi all'iscrizione della ditta al registro delle imprese della Camera di Commercio e la data di inizio attività di commercio su aree pubbliche con gli eventuali periodi di sospensione (in caso di operatore professionale);
- 7) ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a conseguire la priorità nell'assegnazione del posteggio.
- 8) di eventuale autocertificazione del possesso dei requisiti necessari per hobbisti.

In allegato alla domanda dei commercianti su aree pubbliche dovrà essere allegata copia della autorizzazione per il commercio su aree pubbliche posseduta e copia del modello V.A.R.A. vidimato per l'anno in corso;

Per i cittadini non comunitari occorrerà allegare copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

Il Comune, tramite i suoi servizi ed uffici, si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato. Nel caso vengano riscontrate irregolarità si procederà all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 18.

Art. 9 ESCLUSIONI

Non saranno prese in considerazione, e pertanto escluse dalla valutazione, le domande prive e/o mancanti di parti essenziali ovvero presentate fuori dal termine stabilito nel regolamento. Saranno altresì escluse le domande incomplete o prive della documentazione richiesta.

Art. 10 PRIORITÀ DI CONCESSIONE DEI POSTEGGI

I posti verranno assegnati seguendo l'ordine, una per ogni mercatino/manifestazione, formata secondo il criterio di svolgimento dell'evento determinato dagli organizzatori e, pertanto insindacabile.

I posti verranno assegnati dagli organizzatori, seguendo un criterio per tipologie di merce, e non potranno essere vantati diritti in merito alla priorità di richiesta. Il criterio di svolgimento dell'evento, determinato dagli organizzatori è, pertanto, insindacabile. In caso di esubero di domande, rispetto alla disponibilità dei posti da assegnare riservati a quella categoria merceologica e/o di artigianato, gli organizzatori privilegeranno i più anziani nella partecipazione a manifestazioni sul territorio di Crissolo. In nessun caso può essere contestata la decisione assunta dagli organizzatori.

Art. 11 AREE RISERVATE AGLI AGRICOLTORI E CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE

Si considerano agricoltori, agli effetti del presente regolamento, gli imprenditori agricoli costituiti come persone fisiche, i loro consorzi o cooperative, nonché gli imprenditori agricoli costituiti come

società di persone, che svolgono in modo autonomo attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei loro prodotti, in possesso di partita I.V.A. per l'agricoltura.

Art. 12

VALORIZZAZIONE DEI MERCATINI ED INCENTIVI

Contestualmente all'attività di esposizione, vendita e scambio nei mercatini possono essere effettuate anche attività culturali, didattiche e dimostrative legate all'origine dei beni esposti, ai relativi cicli di lavorazione e produzione.

Si potranno anche attuare interventi per divulgare e valorizzare aspetti tradizionali ed artigianali tipici del territorio di riferimento.

Art. 13

SVOLGIMENTO DEI MERCATINI E COMPORTAMENTO DEGLI ESPOSITORI

Il Comune si riserva di emanare disposizioni, nel rispetto delle Leggi vigenti, al fine di disciplinare l'attività dei mercatini e tutelare la libera iniziativa, la sicurezza, la trasparenza dei prezzi praticati.

La vigilanza e il controllo dei mercatini sono affidati alla Polizia Locale.

I partecipanti espositori dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- obbligo di esposizione dei prezzi oppure dell'indicazione che i beni sono oggetto di scambio;
- divieto di circolazione all'interno delle aree dei mercatini con mezzi motorizzati;
- divieto di occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella a loro assegnata e tanto meno occupare con depositi, sporgenze o merci appese alle tende gli spazi comuni riservati al transito pedonale;
- divieto di accensione di fuochi;
- divieto di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie, degli arredi e delle eventuali piante in caso di utilizzo di suolo pubblico;

Art. 14

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Ciascun partecipante è tenuto al versamento di quote di partecipazione, comprensive della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, con le modalità e nei termini indicati nel relativo Regolamento, con possibilità, da parte degli organizzatori, di chiedere il pagamento anticipato della quota suddetta.

Art. 15

CANONE RICOGNITORIO

La partecipazione ai Mercatini può essere subordinata al pagamento di un canone ricognitorio con importo determinato, in comune accordo tra il soggetto affidatario dell'organizzazione e gestione della manifestazione e l'Amministrazione Comunale.

Art. 16

AFFIDAMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

L'organizzazione operativa e la gestione concreta dei Mercatini, sulla base di apposita convenzione approvata dal Consiglio Comunale, possono essere affidate a Proloco, ovvero associazioni locali con finalità di promozione del territorio con possibilità di devolvere, anche interamente, il canone di partecipazione alla manifestazione, al soggetto organizzatore.

Nella convenzione devono essere indicate eventuali tipologie cui è riservata la manifestazione.

Art. 17

SOSPENSIONE E REVOCA DEI TITOLI AUTORIZZATIVI

In caso di violazioni di particolare gravità o di comportamenti scorretti, può essere disposta la sospensione dell'autorizzazione allo svolgimento del mercatino/manifestazione.

Si considerano di particolare gravità:

- il mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli organi comunali preposti, nel settore della sicurezza, dell'igiene e della moralità;
- il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

L'autorizzazione è revocata:

- per accertate situazioni di illecito penale;
- per motivi di ordine e sicurezza pubblica;
- per sopravvenute esigenze di carattere pubblico riferite all'area utilizzata;
- per mancato svolgimento della manifestazione per almeno la metà delle date prestabilite.

In caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione l'Amministrazione Comunale non è tenuta ad alcun risarcimento economico.

Art. 18

SANZIONI

Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente contemplato e diversamente disposto e non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre Leggi o regolamenti generali, si applicano i principi di cui agli articoli 7 e 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e le procedure sanzionatorie di cui alla Legge n. 689/1981.

Le violazioni alle norme stabilite dal presente Regolamento vengono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € **25,00 a € 500,00**.

L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/1981 ed il ricorso viene individuato nel Sindaco.

L'ordinanza di ingiunzione e l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto o del ricorso.

Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha generato la violazione.

L'ordinanza di cessazione dell'attività è atto immediatamente efficace ed esecutivo.

Art. 19

RISPETTO DEGLI ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI

Chi intende effettuare l'attività di cui al presente Regolamento è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti relativamente agli aspetti urbanistici, igienico sanitari, occupazione suolo pubblico, polizia stradale, polizia urbana, pubblicità, polizia annonaria.

Per tutto quanto non specificatamente richiamato nel presente regolamento, si rinvia alla legislazione nazionale, regionale e locale vigente.

Art. 20

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento si applicherà ai mercatini/manifestazioni che si svolgeranno a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento.